

Proponente: 10.A
Proposta: 2018/67
del 20/02/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 225
del 20/02/2018

SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

Dirigente: BELLI Dr.ssa Lorena

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI A CUI APPLICARE LA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI LUDOPATIE. AGGIORNAMENTO E RETTIFICHE LOCALI

LA DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale Emilia Romagna 04/07/2013, n. 5 *“Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”*;

Verificato che l’art. 48 della Legge Regionale Emilia Romagna 28/10/2016, n. 18 *“Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili”* ha modificato la suddetta L.R. n.5/2013 a far data dal 12 novembre 2016;

Vista la delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 831 del 12/06/2017 *“Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (L.R. n.5/2013 come modificata dall’art. 48 L.R. 18/16)”*;

Verificato, in particolare, che l’art.6 della L.R.5/2013 prevede oggi:

“co.2-bis. Sono vietati l’esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

co.2-ter. Sono equiparati alla nuova installazione:

- a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;*
- b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;*
- c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.*

co.2-quater. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis, tenuto conto dell’impatto dell’installazione degli apparecchi sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.”

Atteso che il divieto previsto dall’art. 6 comma 2-bis, della L.R. n.5/2013 e successive modificazioni, si applica sia con riguardo alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse sia alle sale giochi e sale scommesse in esercizio così come alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS;

Verificato, altresì, che la delibera della Giunta Regionale E.R. n. 831/2017 sopraccitata prevede in particolare all’Allegato 1:

“DEFINIZIONE DI SALE GIOCO E DI SALE SCOMMESSE

LE SALE GIOCO E LE SALE SCOMMESSE SONO i punti di raccolta delle scommesse e i punti di vendita con attività di gioco esclusiva o a questi assimilabili, le cui tipologie sono individuate ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011.

GLI APPARECCHI PER IL GIOCO D’AZZARDO LECITO SONO quelli previsti dal comma 6 dell’articolo 110 del Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.

773, per la cui installazione è necessario il possesso di una delle licenze previste dagli articoli 86 e 88 del citato TULPS.

“MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI SULLE ATTIVITÀ IN CORSO.

Il Comune deve provvedere a stendere una mappa dei suoi luoghi sensibili e, in conseguenza di questo, deve prevedere un elenco con l'individuazione di:

- sale giochi e sale scommesse situate a meno di 500 metri dai luoghi sensibili;*
- esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, aree aperte al pubblico, circoli privati ed associazioni, esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS che ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, situati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili.*

Nella mappatura vanno considerati anche i luoghi sensibili situati nei Comuni del territorio regionale confinanti con il territorio comunale in questione, mediante l'acquisizione delle relative mappature.

Il Comune esegue l'operazione di mappatura e individuazione degli esercizi a cui applicare la presente disciplina entro sei mesi dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta regionale.”

Verificato, quindi, che la L.R. n.5/2013 e successive modificazioni si applica alle tipologie di esercizi individuate dall'art. 3 commi 1 e 2 del Decreto del Direttore generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011 che prevede:

“comma 1. SONO DA CONSIDERARSI PUNTI DI VENDITA CON ATTIVITÀ DI GIOCO ESCLUSIVA, nei quali venga esercitata di fatto esclusivamente attività di gioco, quelli individuati nelle lettere che seguono:

a) AGENZIE PER L'ESERCIZIO DELLE SCOMMESSE SU EVENTI SPORTIVI di cui al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 286, della legge n. 311/2004, nonché delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;

b) NEGOZI DI GIOCO di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del Decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché negozi di gioco di cui all'articolo 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

c) SALE BINGO, di cui decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 gennaio 2000, n.29;

d) ESERCIZI DEDITI ESCLUSIVAMENTE AL GIOCO CON APPARECCHI DI CUI ALL' ART.110, COMMA 6 DEL T.U.L.P.S.;

e) SALE PUBBLICHE DA GIOCO allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito.

comma 2. SONO DA CONSIDERARSI PUNTI DI VENDITA ASSIMILABILI a quelli con attività di gioco esclusiva i PUNTI DI VENDITA INDIVIDUATI AL COMMA 1 come aventi «attività di gioco esclusiva», PRESSO I QUALI SONO COMUNQUE PRESENTI PUNTI AUTORIZZATI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E DI BEVANDE SEMPRECHÉ:

dall'insegna risulti chiaramente la destinazione commerciale all'attività di gioco, e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non risulti autonomo rispetto all'attività di gioco;

l'accesso all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco;

l'area di somministrazione non sia situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale;

l'attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.”

Verificato che la Regione ha ritenuto di dover fornire apposite indicazioni interpretative relativamente all'attuazione da parte dei comuni della normativa regionale, pubblicando in data 6/10/2017 sul proprio sito web istituzionale all'indirizzo <http://salute.regione.emilia-romagna.it/dipendenze-patologiche/sale-da-gioco/domande-e-risposte> le seguenti **FAQ**:

“La decorrenza del divieto decorre dall'entrata in vigore della modifica alla legge regionale o da quella di approvazione della delibera di attuazione n. 831/2017?”

La decorrenza dei divieti è dal 12 novembre 2016, 15° giorno successivo alla data di pubblicazione della legge regionale n. 18 del 2016 sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna

I locali tipo Stanleybet, Goldbet e simili rientrano nei divieti previsti per sale gioco e sale scommesse?

Sì, i centri di trasmissione dati sono esercizi con attività di gioco esclusiva.

Come si considerano le Sale Bingo?

Anche le **Sale Bingo** rientrano nella categoria dei locali di gioco sottoposti al divieto di esercizio previsto per sale gioco e sale scommesse collocate a meno di 500 metri da luoghi sensibili.

E i locali denominati Bowling?

Il **Bowling** è una disciplina sportiva associata al CONI. Come tale non è una sala giochi, ma, se è collocata a meno di 500 metri da luogo sensibile, è necessario che rimuova eventuali sezioni che offrono gioco con gli apparecchi definiti dall'articolo 110 comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), mantenendo le altre forme di attività (es. piste bowling, biliardi e altri giochi).

E' compatibile con le modifiche introdotte dalla normativa regionale il caso di un titolare con sala giochi a circa 200 metri da una scuola media già autorizzata dal Comune in base all'articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), che intenda ampliare la propria attività creando all'interno della stessa struttura una sala scommesse, delimitata con pareti in muratura con serramento, per inibire l'accesso ai minori?

No. La proposta di inserimento delle scommesse nell'ambito della sala giochi esistente non rispetta quanto previsto dalla normativa regionale (comma 2 bis dell'articolo 6 della legge regionale 5/2013 e successive modifiche), da cui emerge che **è vietato l'esercizio delle sale scommesse in locali che si trovano a una distanza inferiore a 500 metri dagli istituti scolastici.**

E' possibile che un provvedimento del sindaco intervenga su un 'autorizzazione concessa dalla Questura, quale è l'autorizzazione data in base all'articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps)?

Sì. Il regime di pubblica sicurezza non assorbe, ma convive con le norme regionali o comunali che pongono limiti e preclusioni per finalità diverse rispetto a quelle della licenza di polizia. Il Ministero dell'Interno, con circolare inviata alle Questure in data 8 giugno 2017, ha ribadito i contenuti della sentenza 108 /2017 della Corte Costituzionale che si è pronunciata sulla legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia.

Già in precedenza, con decisione n° 300 del 2011, la suprema corte aveva nettamente separato i profili di ordine e sicurezza pubblica connessi alla materia delle sale gioco da quelli legati al contrasto dell'azzardopatia (il gioco d'azzardo patologico), alla tutela del decoro urbano e dei minori, da ricondursi piuttosto alla materia della tutela della salute e alle competenze delle Regioni e delle autonomie locali.

Nella citata circolare il Ministero dell'Interno invita pertanto le Questure a rendere edotti di tale circostanza e dei limiti di efficacia della licenza di polizia non solo gli interessati, ma anche le amministrazioni locali.

Il subentro di un esercente in un'attività di somministrazione di alimenti e bevande (per esempio un bar) in cui erano già installati apparecchi da gioco si configura come nuova installazione?

No. La casistica di equiparazione alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito prevista dal comma 2 ter dell'art. 6 della LR 5 del 2013 non contempla il caso del cd. subentro, cioè la cessione del contratto tra esercente e concessionario in caso di trasferimento di azienda. Per regolare questo caso bisogna applicare l'art. 2558 codice civile, primo comma che prevede, nel caso del trasferimento di azienda o di ramo di azienda che, se non è diversamente pattuito, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.

Il contratto in essere tra la precedente impresa e il concessionario dei giochi deve ritenersi ricompreso tra quelli che passano all'acquirente senza bisogno di nuova stipulazione.

La sostituzione di un apparecchio di gioco per avaria, si configura come nuova installazione, in un locale situato a meno di 500 metri da un luogo sensibile?

No. E' possibile sostituire una macchina guasta con altro apparecchio senza aumentare naturalmente il numero totale degli apparecchi e avendo cura di dotare la nuova macchina dell'etichetta adesiva con numero identificativo, data di collegamento telematico e scadenza del contratto di concessione pari a quella dell'apparecchio sostituito.

La distanza di 500 metri va calcolata secondo il percorso pedonale più breve. Occorre far pertanto riferimento al codice della strada e rispettare ad esempio il passaggio su strisce pedonali? La delibera regionale precisa poi che la distanza deve essere calcolata a partire dall'ingresso considerato come principale rispettivamente della sala giochi o della sala scommesse o dell'esercizio in cui l'apparecchio è installato da quello del luogo sensibile; nel caso venga individuato come luogo sensibile la piazza, quale modalità di calcolo si deve adottare? Da quale punto della piazza effettua la misurazione?

Per il calcolo della distanza pedonale, se il Comune non ha atti precedenti che disciplinano tale calcolo, ci si attiene al Codice della strada con il rispetto dei passaggi su strisce pedonali.

In caso di luogo aperto, come ad esempio la piazza, nella mappatura va indicato convenzionalmente il punto di ingresso (per esempio, ingresso in prossimità della strada di accesso principale oppure percorso pedonale principale, ecc.).

Nel caso di luoghi sensibili o locali di gioco dotati di aree verdi o cortilive, l'ingresso da considerare è la porta di accesso all'edificio e non l'ingresso alle pertinenze."

Vista la delibera della Giunta comunale n.221. Del 12.12.2017 recante ad oggetto "Disposizioni in materia di divieto di apertura e di esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse e nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito. Mappatura dei luoghi sensibili e degli esercizi di cui all'art.6 comma 2 bis della L.R. n. 5/2013 "

Dato atto che con il suindicato provvedimento si è provveduto ad approvare la mappatura dei luoghi sensibili presenti sul territorio comunale e l'elenco dei locali rientranti nel divieto di cui all'art.6 della Legge 5/2013 ;

Dato atto, in particolare, che tale deliberazione al punto 3) demanda al Dirigente del Servizio Sportello attività produttive e edilizia di provvedere a dar seguito a tutti i provvedimenti necessari secondo le disposizioni normative e amministrative vigenti;

Considerato

- che risulta necessario procedere ad un aggiornamento e rettifica dell'elenco dei locali approvato con la deliberazione suddetta , visto anche l'elenco pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativo all'anno 2017;
- che vsi e' proceduto a verificare gli esercizi presenti nel territorio comunale con al mappatura dei luoghi sensibili ;

Rilevato

- che sono stati effettuati altresì con l'ausilio della Polizia Municipale controlli sul territorio di alcuni locali riportati nell'elenco approvato con la deliberazione di Giunta suindicata ;
- che sono stati effettuati sopralluoghi e verifiche puntuali al fine di individuare il percorso pedonale piu' breve e accertare la distanza dai luoghi sensibili individuati nella deliberazione suindicata al fine di stabilire la sussistenza o meno del divieto di cui all'art.6 della Legge 5/2013;
- che pertanto si deve procedere all'aggiornamento e rettifica dell'elenco dei locali di cui al provvedimento sopraindicato ;

Visti :

- la legge 5/2013 e in particolare l'art.6 ;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 831 del 12.06.2017 ;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 12.12.2017
- il D.Leg.vo 267/2000

DETERMINA

1) di dare atto che la mappatura dei luoghi sensibili del territorio del Comune di Reggio Emilia coordinata con quella effettuata dai comuni confinanti della Regione Emilia Romagna, è riportata nell'elaborato allegato alla deliberazione di Giunta Municipale n. 221 del 12.12.2017;

2) di approvare l'elenco a specificazione, correzione e aggiornamento dell'elenco approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 221 del 12.12.2017 delle sale da gioco, sale scommesse e degli esercizi che ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18/06/1931, n.773 TULPS esistenti nel territorio del Comune di Reggio Emilia , come indicato nell'elaborato "1" allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto nel quale sono riportati:

-in colore azzurro gli esercizi, elencati ubicati ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili mappati soggetti al divieto di prosecuzione dell'attività introdotto dalla L.R.5/2013 e successive modificazioni;

-in colore rosa gli esercizi, elencati ubicati ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili mappati che possono mantenere gli apparecchi che risultavano installati al 12 novembre 2016 senza poterli però sostituire (salvo i casi espressamente previsti dalla Regione) e senza poterne installare di nuovi, secondo quanto stabilito dalla L.R.5/2013 e successive modificazioni;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

La Dirigente
(Dr.Lorena Belli)